

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4529

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUTTE' e GAGLIARDI

*Presentata il 6 novembre 1967*

Norme per l'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sulle liquidazioni per cessazione del rapporto di lavoro nel 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto col decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, veniva istituita una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira sui contributi elencati nell'articolo 80 del decreto con le modifiche introdotte dalla legge citata.

Tale addizionale straordinaria avrà applicazione fino al 31 dicembre 1967.

In ordine alla sua applicazione viene da più parti fatto rilevare che le Intendenze di finanza che procedono alla tassazione delle indennità di anzianità dovute ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro, applicano le percentuali di legge e la relativa addizionale

su tutta la somma liquidata senza analizzare le componenti.

A correggere tale pratica è intesa la presente proposta che si basa sulla considerazione ovvia che le liquidazioni per anzianità e quelle ad esse equiparate sono la somma di quote accumulate in un certo numero di anni e pertanto ad esse sono applicabili le aliquote normali tranne per la quota maturata nell'anno 1967, la sola che può essere assoggettata anche alla addizionale straordinaria.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la nostra proposta trovi una pronta approvazione con ciò instaurando i termini corretti della particolare applicazione della imposta addizionale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'addizionale straordinaria di cui all'articolo 80 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976 — convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 — si applica, per le indennità di anzianità e di previdenza o le altre indennità ad esse equiparate dovute in conseguenza di cessazione del rapporto di lavoro, soltanto sulla parte di imposta relativa alla quota di indennità afferente l'anno 1967.

La presente norma si applica alle liquidazioni eseguite, per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute durante l'anno 1967.